

I CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il Regolamento 6/2014, relativo alla formazione continua, all'art. 21 individua i criteri per l'accREDITamento, distinguendo tra crediti da attribuire agli eventi formativi e crediti da assegnare per le attività di cui all'art.13 lett.b) del Regolamento stesso

Quanto agli *eventi* la valutazione complessiva dei criteri, indicati dalle lettere da a) a g) dell'art. 21, permette di identificare il livello dell'attività e graduare i conseguenti crediti.

Gli aspetti che la Commissione tiene in considerazione, quando pervengono domande di accREDITamento, sono, dunque, la **coerenza dei temi trattati** (lett.a) con le finalità della formazione degli Avvocati, anche in considerazione della **attinenza alla professione** sotto i profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari. Ciò significa che eventi anche molto impegnativi, di notevole durata, ma che hanno un profilo prevalente economico finanziario, o psicologico, pur potendo essere accREDITati, perché comunque connessi a questioni che gli avvocati si trovano a dover affrontare nel proprio ambito professionale, vedranno riconosciuto un numero di crediti minore, rispetto ad eventi prevalentemente giuridici, anche se di durata inferiore.

Altro criterio per l'accREDITamento è il **numero** dei partecipanti all'evento: questo aspetto può avere riflessi differenti anche in relazione alla **modalità** (criterio previsto dalla lett. d) con la quale l'attività viene realizzata. È evidente che un evento su piattaforma deve raggiungere quanti più interessati possibile, così come una lezione frontale in presenza; mentre un evento, che preveda l'interazione dei partecipanti, una tavola rotonda con l'intervento del pubblico, per offrire una valida formazione ed ottenere crediti più consistenti, deve limitare il numero dei partecipanti, in modo che sia possibile a tutti i presenti interagire. Accanto al criterio del numero, la lett. b) dell'art. 21 prevede la **durata**. Su questo criterio è necessario fare chiarezza: il Regolamento relativamente alla durata distingue tra mezza giornata, una giornata e più giornate. Non vi è alcun richiamo alla correlazione tra ora e crediti, in altre parole non esiste l'equivalenza 1 ora=1 credito formativo, ci possono essere eventi di un'ora di formazione a cui vengono riconosciuti due crediti, perché si caratterizzano per l'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali giuridiche, mentre un unico credito formativo può essere riconosciuto ad eventi anche di 3 ore, che sono diretti al semplice adeguamento e approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.

Altro criterio su cui basarsi per l'attribuzione dei crediti agli eventi formativi sono le **esperienze e competenze specifiche dei relatori** in relazione alla natura dell'evento: importante è la qualità e la conoscenza degli argomenti trattati da parte dei relatori, soprattutto in materia deontologica si richiede, per poter accREDITare l'evento, una specifica competenza degli oratori, che devono attestare la preparazione su un tema così rilevante per la professione.

L'elaborazione e distribuzione di un **questionario** di valutazione dell'evento da parte dei partecipanti e i **metodi di controllo** della continua ed effettiva partecipazione sono altri due criteri che rilevano al fine della valutazione della qualità dell'attività e incidono sulla attribuzione dei crediti formativi.

Il secondo comma dell'art. 21 individua i criteri in base ai quali attribuire dei crediti alle attività di cui all'art 13 lett. b), vale a dire alle pubblicazioni in materia giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *online*, ovvero alla pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione.

Il Regolamento invita a valutare la **natura giuridica** della rivista, anche in relazione ai soggetti ai quali è destinata, perché diverso è il valore ed i conseguenti crediti, a seconda che la pubblicazione sia diretta a studenti, a colleghi o a studiosi della materia.

Anche la **qualità** del tema trattato rileva per l'attribuzione dei crediti ad un'opera, per cui andrà valutata diversamente un manuale da un saggio una tesi di dottorato da un compendio ragionato e commentato.

Va da sé che anche l'**approccio giuridico** al tema ha un peso per l'attribuzione di crediti formativi, perché un argomento trattato in maniera divulgativa, su una rivista non specialistica è cosa ben diversa da un commento ad una sentenza.

Infine, il **contenuto sostanziale** è l'ultimo dei criteri, che comporta l'esclusione della possibilità di attribuire i crediti a sunti e parafrasi di testi di legge e decisioni di autorità giudiziarie.